



Ordinariato Militare per l'Italia

Salita del Grillo, 37 - 00184 Roma

Tel. 06-6795100/6798963/6795209/6790032

E-mail: ordinariatomilitare@ordinariato.it

Pec: ordinariatomilitare@pec.it

Sito internet: www.ordinariatomilitare.chiesacattolica.it

Il Cancelliere Arcivescovile

NOTA SUI PADRINI E MADRINE NEI SACRAMENTI DELL'INIZIAZIONE CRISTIANA NELL'OMI

Come indicato nell'Introduzione Generale del Rito del Battesimo dei Bambini al n. 8, per «primitiva tradizione della Chiesa, per ammettere un adulto al Battesimo si richiede un padrino, scelto in seno alla comunità cristiana. Egli aiuterà il battezzando almeno nell'ultima fase di preparazione al sacramento, e dopo il Battesimo lo sosterrà perché perseveri nella fede e nella vita cristiana. Anche nel Battesimo dei bambini si richiede il padrino: egli amplia in senso spirituale, la famiglia del battezzando e rappresenta la Chiesa nel suo compito di madre. Se è necessario, collaborerà con i genitori perché il bambino giunga alla professione personale di fede e la esprima nella realtà della vita». Anche l'Introduzione al Rito della Confermazione, al n. 5, dispone che il padrino «dovrà accompagnare il figlioccio a ricevere il sacramento, presentarlo al ministro della Confermazione per la sacra unzione, e aiutarlo poi a osservare fedelmente le promesse del Battesimo, corrispondendo all'azione dello Spirito Santo, ricevuto in dono nel sacramento».

Tutto ciò premesso, si evince la gravità e la delicatezza di una così importante e antica istituzione ecclesiale quale è quella di padrino-madrina. Purtroppo risulta essere altrettanto evidente come tale figura, con tutte le sue responsabilità *coram Ecclesia*, oggi ha perso molto del suo carattere religioso, avendo subito una sorta di riduzionismo a mera formalità convenzionale, investita di dinamiche puramente umane. Tale evidenza, rappresenta per la Chiesa non tanto un segno di disfatta, quanto piuttosto una preziosa occasione di prossimità pastorale e, ancor di più, di rievangelizzazione e di formazione catechetica al *sentire cum Ecclesia*.

Pertanto, in seguito a quanto emerso nel Consiglio Presbiterale del 07 Giugno 2022, voglio rivolgere la presente nota a tutti i Cappellani Militari e a tutti i Sacerdoti Collaboratori con Incarico Canonico Esclusivo e Condiviso che sono nella Chiesa Ordinariato Militare per l'Italia, così come a tutti i fedeli che rientrano nella giurisdizione ecclesiastica castrense secondo quanto stabilito dalla Costituzione Apostolica di S. Giovanni Paolo II, *Spirituali Militum Curae*, n. X: i fedeli militari e i dipendenti civili del Ministero della Difesa; quanti compongono le loro famiglie (coniugi, figli, parenti, nonché persone di servizio), purché coabitino con gli stessi militari e/o i dipendenti civili del Ministero della Difesa; coloro che frequentano le scuole militari o si trovano degenti o prestano servizio negli ospedali militari, nelle case per anziani o in altri istituti simili; i/le Religiosi/e che svolgono stabilmente un compito loro affidato dall'Ordinario Militare per l'Italia o con il suo consenso.



Ordinariato Militare per l'Italia

Salita del Grillo, 37 - 00184 Roma

Tel. 06-6795100/6798963/6795209/6790032

E-mail: ordinariatomilitare@ordinariato.it

Pec: ordinariatomilitare@pec.it

Sito internet: www.ordinariatomilitare.chiesacattolica.it

Intendo ricordare e sollecitare a premurosa osservanza quanto disposto dall'Ordinamento Canonico circa i Padrini-Madrine:

1. «Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina» (can. 873).
2. Per essere ammesso all'incarico di padrino o madrina, è necessario che NON sia il padre o la madre del battezzando e/o cresimando (cfr. can. 874 § 1 n. 5).
3. Per essere ammesso all'incarico di padrino o madrina occorre prestare dichiarazione giurata e sottoscritta dal Cappellano Militare o dal Sacerdote Collaboratore, di soddisfare quanto richiesto dal CIC al can. 874 § 1:
 - sia stato invitato all'assunzione di tale incarico dal battezzando o cresimando, o dai suoi genitori, o dal Cappellano Militare.
 - Abbia compiuto 16 anni di età.
 - Non sia colpito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata.
 - Abbia ricevuto i tre sacramenti dell'Iniziazione Cristiana (Battesimo, Confermazione ed Eucaristia) e sia in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Pertanto: 1) non appartenga a Sette, Gruppi o Movimenti di ispirazione contraria al Deposito di Fede della Chiesa Cattolica. 2) Non si trovi in situazioni matrimoniali "irregolari o difficili". Con tale espressione l'Ordinamento Canonico in genere, i Documenti CEI in specie, si riferiscono a situazioni dirimenti ben precise: **2. 1) chi convive more uxorio** (cfr. CEI, *La Pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono situazioni matrimoniali irregolari e difficili*, 26 Aprile 1979, nn. 35-36; ID, *Direttorio di Pastorale Familiare*, 12 Luglio 1997, nn. 227-230). **2. 2) chi è sposato solo civilmente** (cfr. CEI, *La Pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono situazioni matrimoniali irregolari e difficili*, nn. 37-41; ID, *Direttorio di Pastorale Familiare*, nn. 221-226). **2. 3) chi è divorziato e risposato civilmente** (cfr. CEI, *La Pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono situazioni matrimoniali irregolari e difficili*, nn. 15-33; ID, *Direttorio di Pastorale Familiare*, nn. 213-220). **N.B.:** le persone **separate** o quelle **divorziate ma non risposate**, né tantomeno conviventi *more uxorio*, come da documenti testé citati sono ammesse a fungere da padrini e madrine, sia nel caso in cui si sia subito il divorzio o la mera separazione, sia nel caso in cui si sia moralmente responsabili del divorzio o della separazione, purché, in questa seconda fattispecie, si rispettino i requisiti e le modalità contemplate dagli stessi documenti.



Ordinariato Militare per l'Italia

Salita del Grillo, 37 - 00184 Roma

Tel. 06-6795100/6798963/6795209/6790032

E-mail: ordinariatomilitare@ordinariato.it

Pec: ordinariatomilitare@pec.it

Sito internet: www.ordinariatomilitare.chiesacattolica.it

4. Per essere ammesso all'incarico di padrino o madrina, occorre ottemperare a quanto disposto dal can. 851, 2° che fa gravare sul Cappellano Militare la responsabilità della preparazione non solo del battezzando o cresimando, se adulto, o dei genitori, se ancora infante, ma anche del padrino o della madrina. Pertanto, il Cappellano Militare nell'ammettere al ruolo di padrino-madrina un proprio fedele, non rilasci il nulla osta se non dopo averlo esaminato circa i requisiti di cui al n. 3 della presente e **dopo averlo incontrato/a al fine della predetta catechesi sul Mistero Pasquale di Cristo Signore, sulla Chiesa e i Sacramenti, sulla natura e le responsabilità ecclesiali proprie del padrino-madrina.**
5. Il Cappellano Militare non ammetta all'ufficio di padrino o madrina verso un proprio fedele, una persona di altra Diocesi non munita di dichiarazione di idoneità, sottoscritta dal Parroco di competenza ecclesiastica. Resta pur vero che in diverse Chiese Particolari italiane l'uso di tale "nulla osta" è caduto in desuetudine; se il padrino o madrina designati sono impossibilitati a produrre la suddetta certificazione per la ragione testé citata, sarà premura dello stesso Cappellano Militare, appurato il fatto che tale impossibilità sia causata dalla prassi della Diocesi di provenienza, verificare quantomeno l'esistenza dei requisiti giuridici di idoneità.
6. Per quanto sin ora delineato, resta da escludere nella Chiesa Ordinariato Militare per l'Italia la figura del "testimone", ovvero persona designata a fungere da padrino o madrina pur non avendo la necessaria idoneità a causa di età, di Iniziazione Cristiana non completata o di situazioni matrimoniali "irregolari e/o difficili". Differentemente dalla prassi che sta ingenerandosi *ad experimentum* in altre Diocesi italiane circa tale figura di "testimone", nella Chiesa Castrense essa è da intendersi esclusivamente secondo il disposto del can. 874 § 2 ovvero: «Non venga ammesso (a fare da padrino o madrina) un battezzato che appartenga ad una comunità ecclesiale non cattolica, se non insieme ad un padrino cattolico e soltanto come testimone del battesimo».

Prot. n. 2022/98 - F

Dato in Roma, 29 Luglio 2022




Sac. Giancarlo CARIA
Cancelliere Arcivescovile